

COMUNE di **SAN VINCENZO VALLE ROVETO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della

GIUNTA COMUNALE

| | |
|----------------|---|
| N. 12 del Reg. | OGGETTO: Approvazione convenzione per consentire al Comune di San Vincenzo Valle Roveto di avvalersi dell'attivita' lavorativa di un dipendente del Comune di Morino ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004. 2017 |
|----------------|---|

L'anno **duemiladiciasette** il giorno **SEI** del mese di **aprile**, alle ore **09,10** presso il Palazzo Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| Ing. <i>Giulio</i> | LANCIA | SINDACO |
| Geom. <i>Marcello</i> | BLASETTI | VICE SINDACO (assente) |
| Sig. <i>Umberto</i> | NISCOLA | ASSESSORE |

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco DEL PINTO.

Assume la Presidenza del Collegio, il **Sindaco** Ing. Giulio **LANCIA**, il quale, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con nota prot. n. 1235 del 31.03.2017, il Comune di San Vincenzo Valle Roveto ha chiesto al Comune di Morino l'assenso preventivo per l'utilizzo a tempo parziale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 23.12.2004 n. 311 (al di fuori dell'orario di lavoro ordinario) del dipendente di quest'ultimo ente Dott. Gianni PETRICCA, cat. C4, profilo professionale Istruttore tecnico, da utilizzare presso il Comune di San Vincenzo Valle Roveto;

Vista l'autorizzazione concessa dal Comune di Morino, acclarata con nota prot. n. 1281 del 05.04.2017;

Visto l' art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) che dispone: "I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

Rilevato che il Comune di San Vincenzo Valle Roveto presenta una popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti;

Dato Atto che la disciplina sopra citata è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all'art.56 – comma 1 – del D.lgs. 165/2005 espresso nell'adunanza del 25.2.2005, e della Circ. n. 2/2005 del 21.10.2005 emanata dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie;

Visti:

1. il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che così si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
2. il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

Visto il parere del Consiglio di Stato Sez. 1^a n.3764 del 11.12.2013 e rilevato che lo stesso ha rammentato che l'art.1, comma 557 della legge n.311/2004 si configura come normativa speciale che introduce una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art.53, comma 1 del D. Lgs. n.65/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente a tempi pieno di altre amministrazioni locali;

Rilevato che l'ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito "che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti", escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;

Considerato che appare opportuno garantire un servizio fondamentale, quale è il servizio tecnico, per il corretto funzionamento del Comune di San Vincenzo Valle Roveto, senza alterare la qualità del medesimo servizio reso all'interno del Comune di Morino;

Rilevato che l'art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n°78, convertito in legge 30.07.2010, n°122, nel testo vigente, dispone che: *“A decorrere dall'anno 2011, ... gli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all' articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n°276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. ...Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n°296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; **resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.** ... Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. ... Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. ... Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”;*

Dato atto che l'assunzione flessibile di cui al presente atto rispetta il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 ;

Preso atto che sono rispettati i vincoli presenti dall'art.76 comma 7 del D.L. 112/2008 e s. m. i. , nonché i vincoli di cui all'art. 8 comma 557 ter e 562 della Legge 296/2006;

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, la quale ha pronunciato il seguente principio di diritto: *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”;*

Valutato che per il Comune risulta vantaggioso avvalersi della professionalità di dipendente di altra Amministrazione sia sotto il profilo economico finanziario, sia per l'apporto di esperienza e professionalità del dipendente individuato;

Rilevato che si può quindi procedere a conferire l'incarico al Geom. PETRICCA , nel rispetto del vincolo per la spesa flessibile come sopra interpretato ;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 16 del decreto-legge n. 113 del 2016;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18/8/2000, n.267;

Tanto premesso,

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

- a) **Di approvare** le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- b) **Di avvalersi**, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L.311/2004, per le motivazioni riportate nella premessa, dell'attività lavorativa del dipendente Geom. Gianni PETRICCA, istruttore tecnico CAT. C4 in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di MORINO, anche presso il Comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO, oltre l'orario di lavoro d'obbligo presso MORINO, con previsione di utilizzo per 6 ore;
- c) **di approvare** l'allegato schema "A" di convenzione, composto da n. 9 articoli, per l'utilizzo a tempo parziale del suddetto dipendente;
- d) **di autorizzare** il Sindaco pro-tempore alla stipula di tale convenzione;
- e) **di dare atto** che il dipendente, conserva il trattamento economico fondamentale ed accessorio (comprensivo di tutti gli istituti previsti nel vigente CCNL di comparto) in godimento presso l'ente di provenienza che provvede all'erogazione dei relativi emolumenti, che l'ente utilizzatore provvederà a corrispondergli direttamente un compenso mensile commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza ;
- f) **di dare atto** che il Comune di San Vincenzo Valle Roveto provvederà al pagamento degli oneri scaturenti per n. 6 ore lavorative, ;
- g) **Di demandare** l'adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali, ivi compreso l'impegno di spesa, al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente viene trasmessa;
- h) **di trasmettere** copia del presente atto al Comune di Morino;

Considerata l'urgenza di provvedere agli adempimenti fondamentali per il funzionamento degli uffici, con separata e successiva votazione parimenti unanime, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, D. Lgs. n.267/2000.

PARERI

Si è espresso parere favorevole alla regolarità tecnica:

IL SEGRETARIO COMUNALE : F.to Dott. Francesco DEL PINTO

Si è espresso parere favorevole di regolarità contabile :

IL RESPONSABILE del servizio: F.to Dott.ssa Malvina SANTOMAGGIO

La seduta viene sciolta alle ore 9:32.

All. "A"

CONVENZIONE EX ART. 1, COMMA 557 LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311

L'anno _____ il mese di _____ il giorno _____,

TRA

il Comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO, di seguito ente utilizzatore, rappresentato dal sindaco pro-tempore Giulio LANCIA, in esecuzione della delibera di G.C. n. _____ del _____

E

il Dipendente del Comune di Morino Geom. Gianni PETRICCA

PREMESSO

che il comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO, con la delibera sopra indicata, ha disposto di stipulare un'apposita convenzione ex art.1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con il Comune di MORINO per consentire al Comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO di avvalersi dell'attività lavorativa a tempo parziale, a decorrere dalla stipula della convenzione e fino al 31-07-2017, salvo proroghe, del dipendente PETRICCA Geom. Gianni, in servizio presso il Comune di MORINO con il profilo professionale di "Istruttore Tecnico" (cat. C4), che nel prosieguo dell'atto viene indicata con l'espressione "dipendente",

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione.

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del dipendente geom. Gianni PETRICCA, istruttore tecnico CAT. C4 in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di MORINO, anche presso il Comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO, oltre l'orario di lavoro d'obbligo presso MORINO, con previsione di utilizzo per 6 ore.

ART. 2 – Decorrenza e durata della convenzione.

La convenzione, i cui effetti sono comunque subordinati all'acquisizione del formale consenso da parte del dipendente, decorre dalla stipula e dura fino al 31-07-2017.

ART. 3 – Status giuridico del dipendente.

Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso il comune di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.

ART. 4 – Utilizzo del dipendente.

L'Ente di provenienza autorizza il dipendente a prestare servizio per un tempo determinato della durata pari a quella della presente convenzione e a tempo parziale per dodici ore settimanali, ai sensi del comma 557 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 331 che consente ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

ART. 5 – Orario di lavoro.

L'articolazione dell'orario di lavoro, presso il comune utilizzatore, è determinata dall'organo competente presso il Comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO, previa intesa informale con il Segretario Comunale dell'ente di provenienza al quale il dipendente appartiene, in modo flessibile e rispondente agli assetti organizzativi dei due enti.

Il rispetto dell'orario di lavoro in eccedenza rispetto alle 36 ore contrattuali, da espletarsi presso il Comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO da parte del dipendente, è accertato presso l'ente utilizzatore, per la quantificazione degli accessi effettuati.

ART. 6 – Esercizio delle funzioni.

Le prestazioni lavorative riferibili all'ente utilizzatore vanno rese dal dipendente presso la sede del Comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO.

ART. 7 – Gestione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro del dipendente è gestito dall'ente di provenienza.

Le ferie, le aspettative ed i permessi retribuiti e non retribuiti sono concessi dall'ente di provenienza previa intesa informale con l'ente utilizzatore.

Le trasferte sono autorizzate da ciascun ente in relazione all'interesse degli stessi, previa intesa informale con l'altro ente.

Nella definizione dei vari aspetti connessi all'organizzazione del lavoro del dipendente l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore hanno, con riguardo alle rispettive strutture, completa autonomia.

ART. 8 – Trattamento economico.

Il dipendente, fatti salvi i successivi miglioramenti, conserva il trattamento economico fondamentale in godimento presso l'ente di provenienza che provvede all'erogazione dei relativi emolumenti.

L'ente utilizzatore provvederà a corrispondergli direttamente un compenso mensile commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza (C4).

La quantificazione della spesa complessiva, comprensiva di IRAP e oneri riflessi, sarà corrisposta secondo le ordinarie aliquote di lavoro straordinario" (C.Conti sez. controllo Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del. FVG/ 14 /2011/PAR) per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata presso l'ente utilizzatore e, comunque, per un massimo di n. 6 ore settimanali.

Le trasferte effettuate dal dipendente sono liquidate dell'ente che le ha autorizzate, mentre i rimborsi spese per gli accessi effettuati ai sensi del precedente art. 6 sono liquidati dall'ente utilizzatore.

ART. 9 – Clausole finali e di rinvio.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle specifiche norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.

Sono comunque fatte salve, con riguardo allo status giuridico ed al trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti, eventuali condizioni di miglior favore previste dalle norme legislative, statutarie e regolamentari, nonché dai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati, nel tempo vigenti.

Data _____

IL DIPENDENTE

**IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN
VINCENZO VALLE ROVETO**

Geom. Gianni PETRICCA

Dott. Ing. Giulio LANCIA

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

IL SINDACO

F.to Ing. *Giulio* LANCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. *Francesco* DEL PINTO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che – ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune <http://www.comune.sanvincenzovalleroaveto.aq.it/> a partire dal **08.05.2017** e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al **23.05.2017** Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso con nota prot. **1653** del **08.05.2017** ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. *Francesco* DEL PINTO

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L'Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-08-2000, n. 267, in data....., con nota prot.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Francesco* DEL PINTO

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 08.05.2017
